


	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DOCUMENTI GENERATI MANUALI E REGOLAMENTI REGOLAMENTO GENERALE	Rif. doc.: REG. GEN.. Rev.: 0.4 Data: 01.10.2015 Manuale n° 3
	<i>Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81</i>	<i>pag. 1 di 8</i>

REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA



Rev	Data	RSP	Datore di Lavoro	Rapp.te Lavoratori
04	1 Ottobre 2015	<i>Ing. Claudia Volpi</i>	Prof. Elio Boriosi	<i>Maurizio Raffanti</i>

Direzione Didattica di San Giustino

- Visto il D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela e salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro” così come modificato dal D.Lgs. 106/2009
- Ritenuto opportuno integrare i regolamenti dell’Amministrazione con la seguente disposizione

Emana

Il seguente Regolamento Generale per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Capo I

Campo di Applicazione e Definizioni

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i luoghi di lavoro della Direzione Didattica di San Giustino, nonché a tutto il personale di ogni categoria e qualifica ivi operante.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Definizioni dal D.Lgs. 81/2008

- **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- **«azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- **«dirigente»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e

- garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - **«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
 - **«medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
 - **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
 - **«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
 - **«sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
 - **«prevenzione»:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
 - **«valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
 - **«formazione»:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
 - **«informazione»:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
 - **«addestramento»:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Ulteriori definizioni :

- **Attività lavorativa:** attività amministrative, didattiche e altri servizi ausiliari svolti direttamente dalla Direzione Didattica di San Giustino presso le proprie sedi;
- **Luogo di Lavoro:** tutte le sedi in cui il personale della Direzione Didattica di San Giustino svolge la propria attività
- **Responsabile di settore o area:** soggetto che, anche temporaneamente, essendo dotato di propria autonomia economica e gestionale , svolge sia a livello individuale che come coordinatore di gruppo attività per conto della Direzione Didattica di San Giustino con funzione dirigenziale ;
- **Lavoratore:** qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro dipendente con Direzione Didattica di San Giustino;
- **Disposizione di servizio in materia di sicurezza:** documento ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti in materia di sicurezza;
- **Procedura:** documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.
- **Delegato:** persona designata ufficialmente dal Datore di Lavoro e delegata per l'attuazione di una procedura in materia di sicurezza

Capo II

Organizzazione del sistema permanente di gestione della prevenzione

Art. 3 Individuazione del datore di lavoro

1. Ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro per la Direzione Didattica di San Giustino è stato individuato nella figura del

✓ Dirigente Scolastico

2. Il Datore di Lavoro svolge poteri di direttiva, di indirizzo e coordinamento, nei riguardi di tutto il personale della Direzione Didattica di San Giustino.

3. Spetta altresì al Datore di Lavoro , per il miglior esercizio dell'attività in materia di sicurezza ed emanare disposizioni di servizio nei confronti di tutto il personale.

4. Spetta al Datore di Lavoro l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo del personale

5. Nell'ambito delle attività di coordinamento il Datore di Lavoro , consultando, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- nomina il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- individua e designa, gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione dotando il predetto Servizio delle risorse necessarie, sia umane (competenze e professionalità) che strumentali;
- designa, gli addetti alla gestione dell'emergenza così come definiti dal D.Lgs. 81/2008
- nomina il Medico competente, se ritenuto necessario, secondo le modalità e per i fini previsti dal medesimo D.Lgs.
- nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla legge: esperto qualificato, consulenti, rilevazioni specialistiche, ecc.;
- in base alla natura delle attività e nella scelta delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, valuta i rischi per la sicurezza per la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- elabora il documento valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro;
- vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure contenute nel documento di cui alla lettera precedente,
- vigila sulle attività di informazione, formazione e aggiornamento del personale ai fini della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
- vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti ed Istituzioni che collaborano con la Direzione Didattica di San Giustino, venga garantita la sicurezza e la salute del personale;
- emana, se necessario, le procedure e le opportune disposizioni attuative in materia di sicurezza;
- cura l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale, per l'adozione dei relativi provvedimenti ai sensi del successivo art. 17;
- convoca le riunioni periodiche del Servizi di Prevenzione e Protezione;
- provvede, qualora due o più Strutture fruiscano di locali comuni a che le stesse addivengano ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, adottando apposito provvedimento.
- adotta, ove necessario ordini di servizio con i quali impartisce ai lavoratori le disposizioni relative agli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa vigente loro impone;
- raccoglie periodicamente le segnalazioni dei responsabili di settore in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- si attiene a tutti i restanti obblighi previsti a proprio carico dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all'art. 18. Non può in alcun modo delegare la Valutazione di tutti i rischi e la nomina del RSPP.

6. Delega di Funzioni

Fatta eccezione delle funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il datore di lavoro può delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza.

Il conferimento della delega, che deve risultare da uno specifico atto scritto, è accompagnato dall'attribuzione degli opportuni strumenti tecnico-finanziari e dei relativi poteri decisionali. In mancanza, la delega si considera come non attribuita.

Art. 4 Il Sistema di prevenzione

- Il Servizio di prevenzione e protezione assolve alle funzioni di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008. Il mandato del Responsabile del Servizio, conferito dal datore di lavoro è soggetto ad un limite temporale.
- Su indicazione del Responsabile di cui al comma precedente, il datore di lavoro designa i componenti del Servizio di prevenzione e protezione.
- Il Servizio di prevenzione e protezione provvede alla individuazione dei fattori di rischio e delle relative misure di prevenzione e di protezione, differenziando i luoghi di lavoro in funzione delle differenti mansioni svolte dal personale:
 1. Personale Amministrativo;
 2. Collaboratori Scolastici;
 3. Personale Docente.

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l'organizzazione trasversale di collegamento e coordinamento di tutti gli Addetti e settori;
- Gli Addetti del "Sistema di prevenzione" operano sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione;
- Il Datore di Lavoro , ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal Documento di Valutazione dei rischi, si avvale di preposti appositamente individuati, nominati e formati cui può affidare, di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto intervento, qualora necessario.
- Il Datore di Lavoro , ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal Documento di Valutazione dei rischi, si avvale di delegati appositamente individuati, nominati e formati cui può affidare, di volta in volta, l'attuazione delle procedure in materia di sicurezza dell'Amministrazione;

Art. 5 Medico Competente (se presente)

- Il Medico competente assolve alle funzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 . Il mandato, conferito dal datore di lavoro è soggetto ad un limite temporale.
- I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni della legge. I dati sanitari riportati nelle cartelle individuali, restano sigillati e consultabili solo dal Medico Competente.

Art. 6 Designazione degli Addetti alla Gestione dell'Emergenza

- Gli Addetti alla gestione dell'emergenza (antincendio, primo soccorso, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza) vengono designati e formati dal Datore di Lavoro sentiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione .
- Nella designazione degli Addetti, Il Datore di Lavoro tiene conto delle capacità degli stessi.
- Il Datore di Lavoro, organizza i piani di emergenza per i luoghi di lavoro della Direzione Didattica di San Giustino.

ART. 7 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ha la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione i cui compiti sono quelli dettati dall'art. 33 del d.lgs. 81/2008.
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge il ruolo di consulente per il datore di lavoro e per le strutture nel settore della sicurezza e prevenzione.
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può proporre al datore di lavoro, di emanare disposizioni, procedure specifiche riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro presso l'amministrazione.
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione coordina l'organizzazione del sistema di prevenzione dell'amministrazione e svolge attività di consulenza agli addetti.
- il responsabile del servizio, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti sentiti i responsabili di settore, può proporre al datore di lavoro di attribuire mansioni specifiche al personale dipendente.

Capo III
Obblighi e Responsabilità

Art. 8 Obblighi dei Lavoratori

- I lavoratori collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai Preposti;
- I lavoratori si attengono rigorosamente alle disposizioni di servizio in materia di sicurezza e a quanto contenuto nei manuali ricevuti dalla Direzione Didattica di San Giustino.
- I lavoratori che pongono in atto attività che direttamente danno o possono dare origine a rischi, nell'ambito delle proprie competenze si devono attivare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Responsabile di settore o al preposto.
- Si attengono agli obblighi previsti a loro carico dal D.Lgs. 81/2008 art. 20 riportato di seguito:

Art. 20 D.Lgs. 81/2008

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

L'inosservanza e la violazione di tali obblighi comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto dell'Amministrazione.

Art. 9 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

- Ai rappresentanti per la sicurezza sono riconosciute le attribuzioni previste dal D.Lgs. 81/2008;
- I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza sono designati dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali;

Art. 10 preposto

- Il preposto è una figura che ha la responsabilità di sovrintendere alla attuazione delle disposizioni del "Dirigente" a cui risponde. Nell'ambito delle funzioni delegate, nello svolgimento di dette attività deve coordinarsi con il Responsabile del Servizio, con i Rappresentanti dei lavoratori e con gli Uffici dell'amministrazione per quanto di competenza. In particolare deve:
 - a) vigilare sull'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta;
 - b) evitare di porre in essere attività che possano comportare rischio, prima che siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa e dalle presenti disposizioni
 - c) effettuare le comunicazioni di inosservanza al proprio Responsabile di Settore

Capo IV
Attività in Materia di sicurezza

Art. 11 documento di valutazione dei rischi

- Tutta l'attività in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro Direzione Didattica di San Giustino è riportata e documentata all'interno del documento di valutazione dei rischi;
- Il Documento di Valutazione dei rischi viene periodicamente aggiornato al fine di essere sempre rappresentativo della realtà Direzione Didattica di San Giustino.

Art. 12 Manuali della sicurezza regolamenti e procedure

- Fanno parte integrante del Documento di valutazione dei rischi gli allegati, i modelli, le procedure e i manuali e i regolamenti in materia di sicurezza;
- I regolamenti in materia di sicurezza ed i manuali vengono distribuiti a tutto il personale. Ove presenti disposizioni di servizio tutto il personale è tenuto a rispettarle.
- Le procedure verranno trasmesse a tutto il personale delegato in modo da definire in modo univoco le reciproche competenze e funzioni.

Art. 13 Formazione del personale

L'organizzazione della formazione del personale degli alla gestione dell'emergenza è demandata al Servizio di prevenzione e Protezione.

Capo V
Casi particolari

Art. 14 Avvio e modifica di nuove attività

- Il Datore di Lavoro, in accordo con il RSPP, in caso di nuove attività ovvero quelle già esistenti che dovessero porre in atto attività comportanti nuove tipologie di rischio, deve provvedere all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Art. 15 Fruizione di locali comuni e strutture di proprietà dell'ente date in gestione a terzi

- Qualora altri enti/associazioni fruiscano di locali comuni della Direzione Didattica di San Giustino, i Datori di Lavoro devono addivenire ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la protezione dell'ambiente tramite la predisposizione del DUVRI.(documento unico di valutazione delle interferenze);
- Gli Enti/Associazioni ospitati presso la Direzione Didattica di San Giustino debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le presenti disposizioni salvo diversa determinazione stabilita con accordi e/o convenzioni. Essi sono responsabili delle applicazioni della normativa per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati.
- Il personale delegato alla stesura delle convenzioni dovrà tenere conto di quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 16 Rispetto e violazione delle normative e delle disposizioni

- Fermi restando gli obblighi del lavoratore previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, all'accertamento da parte Direzione Didattica di San Giustino di eventuali violazioni alle presenti disposizioni impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste da apposite procedure.
- Eventuali provvedimenti di urgenza, anche in via cautelare, debbono essere adottati dal Datore di Lavoro.

Art. 17 Disposizioni interne

- Il presente regolamento costituisce linea di indirizzo prescrittivi sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro e la tutela dell'ambiente; eventuali

disposizioni interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro devono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.

- Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive in materia di prevenzione in seno alla Direzione Didattica di San Giustino. Le prescrizioni del presente regolamento hanno pertanto carattere vincolante.
- Il presente regolamento è pubblicizzato mediante affissione nei luoghi di lavoro ed è distribuito a tutto il personale dipendente della Direzione Didattica di San Giustino;
- Il presente regolamento ha efficacia immediata
- Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del 81/2008.